



Comune di Bompietro

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. del

ORDINANZA N. 11 DEL 15/05/2017

OGGETTO: PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI INCENDI ANNO 2017.

quale Autorità Comunale di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24.02.1992, n.225.

Considerato che:

- il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a grave danno con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a causa di incendi, che possono svilupparsi nel territorio comunale per la presenza di sterpaglie, arbusti, vegetazione spontanea etc., facile esca o strumento dell'insorgere e la propagazione del fuoco;
- sono sempre più frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boschive, cespugliate, ripariali, macchia mediterranea, comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorse dal fuoco;
- tali incendi rappresentano anche un grave pericolo per la pubblica incolumità;
- al fine di una efficace prevenzione degli incendi boschivi, gli interventi devono essere effettuati, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile, entro la fine del mese di giugno di ogni anno oltre all'obbligo di mantenere – per tutto il periodo estivo – lo stato di manutenzione adeguato per non accrescere il pericolo di incendi;
- con la stagione calda i rischi e gli inconvenienti sopra evidenziati risultano aggravati dall'aumento della temperatura che, peraltro, facilita l'insorgere e la propagazione di incendi, in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;
- Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni su esposte, provvedere all'emanazione di specifica ordinanza, con la quale obbligare i proprietari di boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile e comunque di terreni ed aree libere presenti sul territorio comunale ad assumere la costante manutenzione, al fine di evitare rischi di incendio, inconvenienti igienico-sanitari e potenziali nocivi per la salute pubblica a quanti abitano in prossimità di detti terreni e aree;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con s.m.i. e in particolare l'articolo 185, comma 1, lettera f), secondo il quale, la paglia, gli sfalci le potature, se non utilizzati in agricoltura,

- nella selvicoltura o per la produzione di energia, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;
- Visto il D.L. del 24.06.2014, n. 91 e in particolare l'articolo 14, comma 8, lettera b), con il quale all'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006, è stato aggiunto il comma 6-bis che così recita: “ Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
 - Vista la direttiva emanata dal Comando del Corpo Forestale della regione Siciliana con nota prot. 16924 del 13.05.2011, con la quale si richiama l'attenzione al rispetto del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, con riferimento all'articolo 13 che dispone: “... *paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati*”;
 - Vista la nota prot. 0055224 del 09.05.2017, della Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta a questo Ente al prot. 2889 in data 09.05.2017, avente ad oggetto: “ *lotta agli incendi boschivi – Anno 2017*”;
 - Visto il D.P.R.S. n. 297 del 4 giugno 2008, con il quale, avuto riguardo all'articolo 40, commi 1 e 2, della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, integrata e modificata dalla l.r. del 214 aprile 2006, n.14, sono state emanate direttive riguardanti i fuochi controllati in agricoltura;
 - Vista la legge 352/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
 - Vista la l.r. 06.04.1996, n.16;
 - Vista la l.r. 14.04.2006, n.14;
 - Vista la legge 225/92;
 - Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 (Testo unico leggi sanitarie);
 - Vista la Legge del 23 dicembre 1978, n. 833;
 - Visto il D.A. n. 117/Gab del 20.07.2011, emanato dall'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente;
 - Visto il D.L.vo 267/2000 del 18.08.2000 con s.m.i., in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la salute e la pubblica incolumità;

ORDINA

1) Per le finalità di cui in premessa, a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Bompietro, ai responsabili di cantieri edili, a tutti i Cittadini in transito sulle strade pubbliche, è severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

2) Al fine di prevenire gli incendi boschivi è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro di bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate di accesso e di attraversamento delle zone boscate.

Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a mt 15.

La realizzazione e l'efficienza delle **fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno**. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del Servizio ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

3)- Nel periodo dichiarato a **RISCHIO INCENDIO (15 giugno / 15 Ottobre)**, sull'intero territorio comunale e in particolare in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliati

E' VIETATO

- a) accendere fuochi (in ogni tempo) per la bruciatura di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, ne mettono in pericolo la salute umana;
- b) usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) lasciare ammassati rifiuti o residui erbacei in prossimità di boschi o terreni cespugliati;
- d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- e) lanciare cicche o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari, o sigarette e qualunque tipo di materiale infiammabile;
- f) a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;

- g) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- h) usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- i) usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- j) far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
- k) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- l) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
- m) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi;
- n) Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, le attività di cui alla lettera f) devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- o) Il servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, potrà, su richiesta motivata, fermo restando quando previsto da altra normativa, derogare ai divieti di cui alla lettera f) tranne nel periodo di massima pericolosità 15 luglio – 15 settembre, con apposito atto autorizzativo;
- p) Per le attività di cui alla lettera f), la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del soggetto giuridico, va presentata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori;
- q) Nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno / 15 ottobre, per la violazione di cui alla lettera f) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di €1.032,00 e massima di €10.329,00 in conformità dell'art.10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n.353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall'art.26 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267. Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.3 delle L.950/67 e s.m.i.. Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti, del Codice Penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria;

r) Le violazioni di cui alla lettera a) configurano il reato di illecito smaltimento di rifiuti sanzionato penalmente dall'art.256, comma 1 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

3)- che nel periodo dichiarato NON A RISCHIO INCENDIO (20 ottobre – 30 maggio):

- è sempre vietato accendere fuochi nei boschi e nelle fasce di rispetto di metri duecento, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno;

- è sempre vietato accendere fuochi per la cottura dei cibi, fuori delle apposite aree attrezzate;

- è sempre vietato effettuare ripulire o abbruciamenti di materiali di risulta di attività selvicolturali o di manutenzione delle aree boschive e nelle aree assimilate e comunque nell'ambito delle fasce di rispetto di metri duecento dai boschi.

- nel periodo non a rischio (**20 ottobre – 30 maggio**), nel rispetto del comma 6-bis dell'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando i divieti innanzi esposti e la insussistenza di condizioni climatologiche avverse (vento forte, temperatura elevata etc...), è consentita, nel luogo di produzione, in aree opportunamente predisposte in zona sottovento, dotate di adeguato nastro controfuoco, *la combustione del materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture in loco in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre steri per ettaro*". Tuttavia rimane vietata la combustione del materiale innanzi citato in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare altresì rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

R I C O R D A

Che ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, sono definite **AZIONI A RISCHIO:**

A) **ACCENSIONE FUOCO PER COTTURA CIBI** esclusivamente in spazi ripuliti ed isolati da materiali infiammabili, assicurando comunque la costante sorveglianza del fuoco.

- Non attivare fuochi in presenza di vento intenso.

R I C O R D A A L T R E S I ' E O R D I N A

che nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme:

- I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6.00;

- Il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;

- Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore ai m. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;

- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori etc., dovrà essere effettuato a motore spento;

- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;

- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;

- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura “ *Vietato fumare e/o innescare fiamme libere*”;
- L'obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni adiacenti le strade di qualsiasi tipo coltivati o no, di costruire una rastra o cella di isolamento di idonea larghezza, lungo il confine, rendendola pulita e scevra da materiali;
- L'obbligo ai proprietari ed affittuari dei terreni incolti o tenuti a pascolo di mantenere, nel periodo estivo, una striscia di terreno di idonea larghezza, lungo il confine viario, scevra da cespugli, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile.

A V V E R T E

Che a carico degli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi generali e speciali e sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 423, 424, 425, 436, 449, 451 e 652 del Codice Penale.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sopra citata, quando non configuri violazione ed altre norme in materia di foreste ed incendi boschivi, sarà punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi del vigente regolamento comunale per la prevenzione incendi e/o della L.R. n.16/96.

I N V I T A

I cittadini a prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne o nelle zone urbane e sub urbane.

Chiunque, in caso di avvistamento di un incendio, a dare immediata comunicazione ai seguenti Uffici:

- Vigili del Fuoco – tel. 115.
- Corpo Forestale tel. 1515.
- Carabinieri tel. 112 – 0921.647002.
- Polizia Municipale – tel. 0921.647187.
- Sindaco - tel. 0921 56.14412, cell. 328.2845796.
- Responsabile Ufficio Tecnico tel. 0921 561420, cell. 340.9656261.
- Misericordia Bompietro, nucleo di protezione civile, tel 0921.561020, cell. 329.9045473.

D I S P O N E

-L'affissione della presente ordinanza all'Albo pretorio *on-line* e sul sito web del Comune di Bompietro alla “*sezione in primo piano*”, nelle bacheche comunali, negli spazi e locali pubblici a cura dell'Ufficio dei Vigili Urbani, per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto il mese di settembre del corrente anno.

-Dispone, altresì, la trasmissione della presente all'A.S.P. di Palermo, U.O.T. di prevenzione n.2 – Petralia Sottana.

D E M A N D A

All'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di competenza, di vigilare per il rispetto della presente ordinanza.

Il Sindaco
Di Gangi Luciano